

Bellinzona
10 novembre 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Bertil Cottier
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto Segretario avv. Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 10 maggio 2013/6 giugno 2013 dal signor

A.,

contro

la decisione 29 aprile 2013 del Municipio del Comune di B.,

richiamate le risultanze istruttorie e le osservazioni 8 gennaio 2014 del Municipio del Comune di B.;

preso atto che la signora C, non ha formulato alcuna osservazione in merito al ricorso;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato
in fatto e in diritto che, in data 6 febbraio 2013, il signor A., ha formulato all'indirizzo del Municipio del comune di B. (di seguito: il Municipio) una richiesta d'accesso a dei documenti ufficiali, segnatamente a una lettera della signora C., pervenuta al Municipio il 14 novembre 2012;

che la procedura di accesso a documenti ufficiali è retta dalla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT);

che, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 cpv. 1 LIT, l'autorità comunale ha interpellato la signora C., la quale in data 21 febbraio 2013 ha comunicato di opporsi al rilascio della suddetta missiva;

che, conseguentemente, il Municipio ha negato al richiedente l'accesso alla documentazione richiesta;

che, preso atto della mancata conciliazione dinanzi alla Commissione di mediazione indipendente attestata con scritto 18 aprile 2013, il Municipio con pronunzia 29 aprile 2013, ha negato l'accesso alla citata lettera, considerato come la situazione di conflitto creatasi tra il signor A. e la signora C. fosse di natura civile, (ris. mun. n. 15/13.15 del 24 aprile 2013);

che avverso la predetta decisione insorge, con il ricorso citato in ingresso, il signor A. postulandone l'annullamento e la conseguente trasmissione della documentazione richiesta in quanto ritiene di avere il diritto di poter visionare un documento che lo cita personalmente;

che il Municipio, con scritto 8 gennaio 2014, non formula particolari osservazioni rimettendosi al giudizio di questa Commissione;

che preliminarmente si osserva che la decisione oggetto di giudizio è stata prolata prima dell'entrata in vigore della nuova legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm). Pertanto, secondo la norma transitoria di cui all'art. 113 cpv. 2 LPAm, alla presente vertenza si applica la previgente legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (vLPAm);

che, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT;

che la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, e la tempestività dell'impugnativa sono pacifiche;

che, preliminarmente, si osserva come con l'introduzione della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato si sia voluto disciplinare l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali (art. 1 cpv. 1 LIT) perseguendo lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 cpv. 2 LIT). Con la sua introduzione si è quindi disciplinato sia l'informazione attiva – ovvero l'obbligo dell'autorità di informare l'opinione pubblica – sia quella passiva;

che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIT, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità;

che per documenti ufficiali si intendono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT);

che non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT);

che i documenti personali sottratti al campo d'applicazione alla legge sono innanzitutto quelle informazioni che, pur servendo per scopi ufficiali, sono destinati all'uso esclusivo del loro autore o di un numero ristretto di persone: note per l'elaborazione di un testo, appunti relativi ad una riunione, note personali scritte a mano o elettronicamente su un documento ufficiale. Inoltre, sono pure escluse dal diritto di accesso le lettere e i messaggi di posta elettronica inviati personalmente da un funzionario o a un funzionario e che non riguardano affari di servizio; per contro, gli scritti personali con contenuto ufficiale costituiscono documenti

ufficiali poiché essi sono destinati anche a scopi di servizio (Messaggio CdS n. 6926, pag. 20);

che, alla luce delle predette considerazioni, nel caso concreto la lettera oggetto della richiesta di accesso deve essere considerata un documento ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT;

che occorre ora esaminare se, nel merito, la decisione del Municipio di negare la trasmissione della missiva della signora C. al richiedente debba ritenersi giustificata;

che infatti come qualsiasi altro diritto soggettivo, anche il diritto di accesso non è assoluto ma può essere limitato per ragioni di preminente interesse pubblico o privato. L'art. 10 LIT prevede una lista esaustiva dei casi in cui un interesse pubblico (art. 10 cpv. 1 lett. a, b, c, d e l'art. 10 cpv. 2 LIT) o privato (art. 10 cpv. 1 lett. e, f, g LIT) può contrapporsi a un libero accesso;

che giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. g) LIT il diritto di accesso può essere negato quando la consultazione dei documenti ufficiali comporta la divulgazione di informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto. La norma corrisponde all'art. 7 cpv. 1 lett. h della Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione del 17 dicembre 2004 (RS. 152.3, LTras);

che in questo caso, per negare o limitare il diritto d'accesso devono essere adempite tre condizioni cumulative: a) il terzo non deve essere un'autorità ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LIT (o un'autorità federale o un'autorità di un altro Cantone) poiché i documenti ufficiali in suo possesso soggiacciono già per definizione al principio della trasparenza; b) l'informazione è fornita liberamente "liberamente" ovvero in assenza di un obbligo legale o contrattuale; c) la garanzia del segreto deve essere richiesta all'autorità e accordata da quest'ultima esplicitamente;

che nella fattispecie concreta, queste condizioni non sono adempite: sebbene sia innegabile che l'informazione non sia stata fornita da un'autorità ai sensi dell'art. 2 LIT – bensì da una privata cittadina che non vi era obbligata legalmente o

contrattualmente – non risulta essere stata richiesta né rilasciata nessuna garanzia di segretezza;

che è opportuno precisare che l'art. 10 cpv. 1 lett. g) LIT non trova applicazione allorché qualcuno fornisce un'informazione liberamente, senza esservi obbligato, ma non precisa che tale informazione deve essere mantenuta segreta. La garanzia del segreto, in sostanza, deve essere richiesta esplicitamente ed altrettanto esplicitamente accordata: una richiesta implicita o una garanzia implicita possono essere ammesse solo con la massima cautela (cfr. Messaggio del Consiglio Federale concernente la LTras del 12 febbraio 2003, in FF 2003 pag. 1828 ad art. 7 cpv. 1 lett. h);

che, come anticipato, dagli atti non risulta né che la signora C. abbia preventivamente richiesto che il suo scritto fosse ritenuto secretato, né tantomeno che il Municipio abbia fornito alcuna garanzia a tale riguardo;

che non è possibile ammettere una garanzia del segreto “a posteriori”, ovvero concessa dall'Autorità solo dopo la richiesta ufficiale di accesso, poiché ciò sarebbe in netto contrasto con lo scopo perseguito dalla Legge sull'informazione e sulla trasparenza;

che alla luce di quanto precede il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Conseguentemente è fatto ordine al Municipio di B. di trasmettere al signor A. la lettera signora C., e pervenuta al Municipio il 14 novembre 2012;

che, per effetto dell'art. 113 cpv. 2 LPAm, la presente decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni a contare dalla sua notifica (art. 9 Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati del 16 dicembre 2008 e art. 68 cpv. 1 LPAm).

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per questi motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è accolto.
Di conseguenza è fatto ordine al Municipio del Comune di B. di trasmettere al signor A., la lettera della signora C., pervenuta al Municipio il 14 novembre 2012.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si attribuiscono spese ripetibili.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al TRAM entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione al ricorrente, al Comune di B per il tramite del Municipio; alla Commissione di mediazione indipendente, Residenza, Bellinzona; alla signora C.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Dr. iur. avv. Francesco Trezzini, LL.M.

Il Segretario

avv. Roberto Di Bartolomeo